



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

<p>n. 20 del Registro data 20-08-2021</p>	<p>Divieto di vendita di bevande superalcoliche, e/o alcoliche, nonché il divieto di somministrare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in lattine e/o contenitori simili a tutti gli esercizi commerciali ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso ed ambulante che esercitano attività nell' area urbana e interessata dalle manifestazioni del 20 e 21 agosto 2021, nonché l'ingresso del c.d. spray al peperoncino nell'area ove avranno luogo i citati eventi, giusta Ordinanza n. 446/OP/AG/2021 della Questura di Agrigento.</p>
---	---

L'Anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTI** del mese di **AGOSTO**, nella residenza municipale, la sottoscritta **Avv. Santina Lattuca**,

SINDACO

Premesso:

- **CHE** l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro-Loco di Realmonte e altre associazioni no profit, ha organizzato una serie di eventi nell'ambito della manifestazione "Costabianca 2021";
- **CHE** detta manifestazione si svolgerà presso il Teatro Costabianca, secondo il programma allegato;
- **CHE** per le manifestazioni del 20 e 21 agosto 2021 si prevede, per ogni serata, un afflusso di pubblico tale da occupare la capienza massima consentita di 637 posti;
- **CHE**, per la tipologia della manifestazione, in questione possono potenzialmente generarsi dei rischi per la pubblica incolumità e problematiche varie;
- **CHE** sulla base di varie disposizioni emanate dagli organi preposti alla sicurezza pubblica (Ministero dell'Interno, Questura di Agrigento, Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, etc.), ai fini di una corretta gestione delle pubbliche manifestazioni, ove è previsto l'afflusso di numerose persone, viene richiesta la predisposizione di adeguate misure di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica nonché eventuali misure amministrative.

Ciò premesso,

- **REPUTATO** indispensabile adottare delle misure di prevenzione, finalizzate ad una migliore e più sicura partecipazione della popolazione agli eventi previsti nel calendario della manifestazione "Costabianca 2021" che si terrà - presso il sopradetto teatro;
- **RITENUTO OPPORTUNO**, per tale evento, adottare un provvedimento sindacale che disponga il divieto di vendita di bevande superalcoliche, e/o alcoliche, nonché il divieto di sommini-

- commerciali ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso ed ambulante che esercitano attività nelle aree urbane interessate dalla Manifestazione, nonché l'ingresso del c.d.spray al peperoncino nell'area ove avrà luogo il citato evento
- **RICHIAMATI** gli esiti di varie riunioni tenutesi in passato presso diversi Uffici (Questura, Prefettura, etc.);
 - **VISTO** il "Piano di Sicurezza" ed il "Piano di organizzazione e Assistenza Sanitaria" predisposti dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile e trasmessi alle Autorità competenti;
 - **VISTA** l'Ordinanza della Questura di Agrigento n° 443/OP/AG/2021-Catg/GAB/2021 del 19-Agosto 2021
 - **VISTA** l'Ordinanza n 446/OP/AG/2021- CATG.A4/GAB/2021 emessa dalla Questura di Agrigento, prot. n. 0055711 del 19-08-2021, con la quale vengono imposte varie disposizioni in occasione dei Spettacolo musicali che si terranno al Teatro Costabianca , nelle serate del 20 e 21 Agosto 2021;
 - **VISTA** l'Autorizzazione rilasciata dalla Questura di Agrigento in data 18-08-2021, Cat.10.A.2021/DIV.P.A.S.I.
 - **VISTA** la Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. ed il relativo D.P.R. 29.07.1982, n. 571;
 - **VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 7-bis (in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali) e 54 "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale";
 - **VISTO**, altresì, l'art. 50, comma 5 del suddetto D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017 convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 48/2017;
 - **VISTO** il D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito dalla Legge 24.07.2008, n. 125 che modifica l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - **VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 05.08.2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione";
 - **VISTO** l'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni n. 91 del 05.08.2014;
 - **VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno del 07.06.2017, n. 555/OP/0001991/2017/1;
 - **VISTA** la Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 19.06.2017, n. 11464;
 - **VISTA** la nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile prot. n. 36940 DRPC Sicilia del 26.06.2017;
 - **VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno del 28.07.2017, n. 11001/110(10);
 - **VISTO** il D.A. n. 2134/2017 del 31.10.2017 (Assessorato Regionale per la Salute);
 - **VISTA** la nota della Questura di Agrigento prot. n. 0034175 dell'11.06.2018;
 - **VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18.07.2018, n. 11001/110(10);
 - **VISTA** la nota della Questura di Agrigento del 16.01.2019, trasmessa in data 17.01.2019, prot. n. 0003427;
 - **VISTE** le misure straordinarie di contenimento, connesse all'Emergenza epidemiologica Covid-19.
 - **VISTO** l'art. 844 del Codice Civile;
 - **VISTO** l'art. 69 dell'O.R.EE.LL;
 - **VISTO** il vigente T.U.L.P.S.
 - **VISTI** gli atti d'Ufficio;
 - **RIBADITE e CONFERMATE LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOVRA COMUNALE,**



ORDINA

al fine di garantire la serenità, la sicurezza e l'incolumità pubblica e di prevenire problematiche di ordine pubblico:

- 1) **il divieto**, per i **giorni 20 e 21 Agosto**, dalle **ore 19:00 alle ore 01:00 del 22-08-2021** di vendita di bevande superalcoliche, e/o alcoliche, nonché il divieto di somministrare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in lattine e/o contenitori similari a tutti gli esercizi commerciali ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso ed ambulante che esercitano attività nelle aree urbane interessate dalla Manifestazione, nonché l'ingresso del c.d. spray al peperoncino nell'area ove avrà luogo il citato evento.
- 2) **E' fatto obbligo agli agenti delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale.**

AVVERTE

tutti coloro che non ottemperino alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza Sindacale, che saranno puniti, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con un'ammenda variabile da €. 25,00 ad €. 500,00 che sarà applicata dall'organo competente individuato ai sensi dell'art. 17 delle Legge 24.11.1981, n. 689, fatte salve tutte le altre responsabilità, anche di carattere penale, previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

DISPONE

altresi, che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio *on-line*, sul sito del Comune di Realmonte e nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da intendersi formalmente comunicata a tutti.

TRASMETTE

copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza:

- a) alla Prefettura di Agrigento;
- b) alla Questura di Agrigento;
- c) al Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento;
- d) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
- e) ai Carabinieri di Realmonte;
- f) al Comando della Polizia Municipale.

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso:

- 1) entro 60 giorni, al T.A.R. Sicilia, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- 2) entro 120 giorni, al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

